

servate per il prelievo dei campioni da analizzare.

### C - ANALISI DEI MATERIALI EVIDENZIATI DURANTE LE FASI "A" e "B"

I metodi di analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.

### D - LE OPERAZIONI DI BONIFICA

Le operazioni di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.

In linea di massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione :

- I FASE: *eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;*
- II FASE: *bonifica degli edifici;*
- III FASE: *bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;*
- IV FASE: *bonifica dei terreni.*

**PRIMA FASE:** *eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento.*

Seguire le procedure previste dal DM 6/9/94 - punto 7).

**SECONDA FASE: bonifica degli edifici**

La bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini conoscitive (vedi punti A/B/C).

I materiali di cui ai punti Aa/ Ab/ Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo procedure " ad hoc" in funzione della classificazione attribuita alle diverse tipologie di rifiuto.

Verificato che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura in lastre o ondulati di amianto-cemento), la bonifica si fonda su una preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea strumentazione.

Il lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente le polveri depositate.

Al termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni; successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.

Tutte le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropultrici od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima dell'invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite previsto dalla normativa vigente.

Alla fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.

Al termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.

Tutti gli addetti all' operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro P3 a ventilazione assistita.

Essi dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/lavoro del tipo previsto dal Decreto Ministeriale del 6/9/94:

- Indicazione delle modalità di lavoro:

- Delimitazione dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta cartellonistica di legge;
- Intervento di pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere amianto minimizzandone la dispersione ambientale.
- Raccolta ed insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da effettuare dopo la terza fase di bonifica)

Il personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a perdere - . Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.

Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato nel Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 e più precisamente:

- a) - spogliatoio sporco: svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;
- b) - locale docce - doccia praticata tenendo indossata la maschera;
- c) - chiusa d'aria - l'operaio si toglie la maschera;
- d) - spogliatoio pulito - deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.

Nel caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure più rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro.

**TERZA FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.**

Per quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà essere effettuata come segue:

- a - nel caso in cui i materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di coperture e sistemi in depressione ;
- b - nel caso in cui i materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà essere realizzato il sistema di copertura in depressione così come previsto per la "Quarta fase: bonifica dei terreni".

Nel caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94 punto 7 "Rimozione delle lastre in cemento-amianto".

Nel caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la "Quarta fase bonifica dei terreni".

**QUARTA FASE: bonifica dei terreni**

Sulla base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).

Nel caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.

In questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.I. competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo

del sito stesso per utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto residuale.

La bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.

La prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla decontaminazione ed al "condizionamento" dei cassoni di trasporto prima di essere allontanati.

Il personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto tipo P3.

Il personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.

#### **MONITORAGGI**

Durante tutte e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:

- 1- Il personale impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quanto disposto dal D.Lg.vo 277/91.
- 2- All'esterno dello stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere <sup>zito</sup> garantito un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica.

I criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94.

#### **E - CERTIFICAZIONE DELLA RESTITUIBILITA' DEL SITO INDUSTRIALE BONIFICATO**

Per certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri previsti nei punti 6a) e 6b) del DM 6/9/94 eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.

PAGINA BIANCA

**Allegato D**

**D.L. 20.9.1996, n. 486 e legge di conversione 18.11.1996, n. 582**

“Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto S. Giovanni”

**D.L. 19.5.1997, n. 130 e legge di conversione 6.7.1997, n. 228**

recante, al comma 3 dell’art. 4, modifiche all’art. 1 comma 4 della legge n. 582/1996 riguardante il Comitato di Coordinamento e la Commissione degli Esperti.

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'art. 12.

Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.

## Art. 4.

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali»;

b-bis) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva»;

c) (soppressa dalla legge di conversione).

2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). — 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati».

3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). — Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.».

## Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 91/1981, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 (Costituzione e affiliazione). — Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all'articolo 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria, per le società sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale.

L'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11.

L'atto costitutivo può sottoporre speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso».

## Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8129

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 18 novembre 1996, n. 582 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni».

## AVVERTENZE:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nella note. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

decreti-legge 20 novembre 1995, n. 492, 19 gennaio 1995, n. 27, 19 marzo 1996, n. 134, 17 maggio 1996, n. 274, e 22 luglio 1996, n. 384». I DD.LL. sopraccitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1996, n. 67 del 20 marzo 1996, n. 116 del 20 maggio 1996, n. 169 del 20 luglio 1996 e n. 222 del 21 settembre 1996).

## Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti sino alla profondità interessata dalla contaminazione; i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.

2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritto in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso fisso e invariabile negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3-bis. Il 10 per cento dell'importo relativo a ciascuno stato di avanzamento di cui al comma 3 è conferito all'IRI al termine dei lavori di risanamento di cui al comma 1, successivamente alla notificazione della attestazione, effettuata dalla commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui al comma 4, relativa alla ultimazione dei lavori in conformità agli obiettivi di cui al comma 1.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, designati dalle organizzazioni stesse della provincia di Napoli. La mancata designazione o partecipazione dei rappresentanti di cui al precedente periodo non costituisce motivo ostativo per il funzionamento del Comitato. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da sette esperti di chiara e riconosciuta fama, per il controllo ed il

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

monitoraggio, che avranno luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato e la commissione, se necessario integrati da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, ciascuno nominato dagli enti territoriali competenti, hanno funzioni di collaudo tecnico-amministrativo e definiscono al loro interno le commissioni di collaudo, per opere individuate nei lavori di bonifica e di risanamento. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione che siano dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione sono ridotte della metà. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

5-bis. Ogni valutazione circa i prezzi di alienazione, vendita od esproprio, anche in ragione delle decurtazioni del plusvalore delle opere di bonifica e risanamento eseguita e eseguita dall'ufficio tecnico erariale competente.

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta

notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui ai commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera a), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera c), ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale dispone il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Provincia di Napoli», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione dei

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Riferimenti normativi:

a) La deliberazione CIPE del 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994, n. 184, è relativa alla «Revisione ed aggiornamento del programma triennale di interventi della regione Campania».

b) La deliberazione CIPE del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1995, n. 46, è relativa ai «Provvedimenti attuativi per il piano di sviluppo triennale della Campania».

c) Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995 riguarda in particolare l'approvazione del piano per il risanamento dei siti industriali delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, dell'area di Bagnoli.

d) Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995, sono state approvate le prescrizioni tecniche ambientali riguardanti il risanamento dei siti industriali di Bagnoli.

e) Per la deliberazione CIPE 20 dicembre 1994 si veda la nota b).

f) Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, reca «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali». Il testo del D.L. n. 299/1994, coordinato con la legge di conversione n. 451/1994, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1994, n. 167.

g) Il D.L. 24 settembre 1996, n. 499, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1996, n. 225, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, recava «Norme in materia previdenziale». Le disposizioni per il settore siderurgico di cui all'art. 9 del citato D.L. n. 499/1996 sono contenute nell'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (supplemento ordinario n. 209 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996) ed il testo è il seguente:

«Art. 9-bis (Disposizioni per il settore siderurgico). — 1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: "di 15.500 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di 17.100 unità".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

h) Il testo dell'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1984, n. 110, è il seguente:

«Art. 4 (Piani regionali di sviluppo). — Per l'attuazione degli articoli 35 e 36 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (i consigli regionali della Basilicata e della Campania, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Trascorso il termine di quattro mesi di cui al comma precedente, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si sostituisce alla regione inadempiente.

I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

a) i progetti da realizzare;

b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956 n. 860, (e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastri e negli altri comuni dichiarati disastri);

e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. Provisi autorizzazione dal CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali, tra quelle previste nella citata lettera e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

1) L'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1989, n. 205, sostituisce l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (stituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ed il testo è il seguente:

«Art. 7. — 1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso, entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.

2. La dichiarazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonché dello stato dell'ambiente.

3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.

8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.

11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.

l) Il capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) reca disposizioni in materia di «Semplificazione dell'azione amministrativa».

m) La deliberazione CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1994, n. 58, è relativa al «Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale».

n) Il D.L. 22 luglio 1996, n. 389, recante: «Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale», decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, è stato reiterato dal D.L. 20 settembre 1996, n. 491, avente lo stesso titolo. Il D.L. n. 491 del 1996 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Le disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389 del 1996 sono previste — con riduzione dell'importo di lire 238.000 in lire 190.000 milioni per effetto delle disposizioni di riduzione degli stanziamenti per l'anno 1996 disposti dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 —, all'art. 18 del disegno di legge recante «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale», approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 novembre 1996 (A.C. 2772). Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389/1996. La norma era stata riprodotta con identica formulazione nel D.L. n. 491/1996: «6. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994, 20 dicembre 1994 e 21 dicembre 1995, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente all'anno 1995, sulla base dello stanziamento di lire 291.000 milioni e per gli anni 1996 e 1997, rispettivamente, sulla base degli stanziamenti di lire 238.000 milioni e di lire 290.500 milioni previsti nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nonché delle disposizioni di cui al comma 4».

o) Il D.L. 6 settembre 1996, n. 461, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1996, n. 210, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Con disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 1996 (A.S. 1635), è stata prevista la «Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali». Si riporta qui di seguito, il testo dell'art. 24, comma 3, del D.L. n. 461 del 1996:

«3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi».

## Art. 2.

1. È disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative scariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'amministrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, è autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale «Lambro-Olona-Seveso», di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

1-bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate.

1-ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1.

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al

16-12-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Riferimenti normativi:**

a) Per la deliberazione CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni si veda la nota m) all'art. 1.

b) Per il testo dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 389/1996, si veda la nota n) all'art. 1.

c) Per il testo dell'art. 24, comma 3, del D.L. 6 settembre 1996, n. 461, si veda la nota o) all'art. 1.

d) Per il testo dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda la nota i) all'art. 1.

e) Il testo dell'art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305 (per il titolo della legge si veda la nota i) all'art. 1) è il seguente:

«Art. 8 (Piani di risanamento Idrico). — 1. Il programma triennale definisce le direttive ed i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183.

2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, di lire 200 miliardi per il 1990 e di lire 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

**Art. 3.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8235

**Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996), coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1996, n. 588 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1996), recante: «Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli».**

**AVVERTENZA:**

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1996, n. 175 del 27 luglio 1996 e n. 225 del 25 settembre 1996).

**Art. 1.****Interventi finanziari**

1. Fermi gli impegni già previsti da altre leggi, il Ministro del tesoro è autorizzato a sottoscrivere uno o più aumenti del capitale del Banco di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di una o più banche ed altri investitori istituzionali ovvero in presenza dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.

2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito subordinato, anche convertibile, ovvero di partecipazione al capitale, anche attraverso aumenti di capitale riservati con emissione di azioni di risparmio o privilegiate, eventualmente convertibili in azioni ordinarie.

3. L'ammontare degli aumenti di capitale da parte del Tesoro è determinato con decreti del Ministro del tesoro tenuto conto delle finalità del presente decreto e degli impegni finanziari delle banche e degli altri investitori istituzionali.

4. Per la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e 3, il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare accordi di sindacato per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione sull'acquisto della partecipazione del Tesoro, acquistare a trattativa diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco di Napoli o diritti di opzione sulle stesse anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e all'articolo 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. L'offerta di acquisto deve avere ad oggetto, almeno alle medesime condizioni, anche le azioni di risparmio.

5. La Banca d'Italia può disporre lo svincolo della somma depositata dal Banco di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di cui all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di facilitare il superamento della situazione di difficoltà.

6. Gli eventuali versamenti già effettuati dal Tesoro, destinati ad aumenti di capitale, vengono imputati al capitale dopo che si siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma 1.

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

**Testo del testo coordinato 1997, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1997) coordinato con la conversione 1997, n. 28 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli da 2-bis a 2-septies, da 4-bis a 4-septies, 6-bis e 6-ter, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

## Art. 1.

*Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997*

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale ed in particolare nelle aree protette, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo.

2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque indifferibilmente, non oltre il 31 dicembre 1997.

3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, nonché al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985,

n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi.

4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996».

## Art. 2.

*Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433*

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La regione siciliana provvede ad accertare le disponibilità residue sulle somme destinate al recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato e alla ripartizione delle stesse, per le finalità di cui al comma 2, sulla base della rimodulazione del piano di cui all'articolo 2.»;

b) al comma 2 dell'articolo 1:

1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la gestione sperimentale, per un periodo massimo di tre anni e per un importo non superiore a 6 miliardi annui dell'intero programma relativo alla prima e seconda fase del sistema.»;

2) alla lettera h) dopo la parola: «periferico» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il potenziamento operativo degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;

3) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) interventi di messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici non statali e per quelli privati, nonché per le infrastrutture non statali di cui alle precedenti lettere, ancorché non danneggiati dal sisma, nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina;

i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers.»;

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «articolo 1» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto.»;

d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana, ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per accelerare gli interventi relativi all'edilizia privata, ferma restando l'entità dei contributi già determinata con precedenti ordinanze.».

1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dal comma 1, lettera b), il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile adotta, d'intesa con la regione siciliana e sentito il Ministero dei lavori pubblici, ordinanze di snellimento delle procedure ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1997 mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge, come modificato dal comma 1, lettera a).

4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato-regione di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è

composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile.

## Art. 2-bis.

## Esperti tecnico-amministrativi

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di esperti tecnico-amministrativi fino a dieci unità con contratto di diritto privato annuale.

2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 2-ter.

## Disposizioni per personale addetto alla protezione civile

1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, già inquadrato nei ruoli dell'area del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, transita a domanda nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per le esigenze degli uffici ove il medesimo personale prestava servizio anteriormente alla data di inquadramento nei ruoli.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Art. 2-quater.

## Provvidenze a favore della regione Umbria

1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si

19-7-1997

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 167

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

#### Art. 2-quinquies.

Evento sismico del 12 maggio 1997  
nella regione Umbria

1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e secondo le prescrizioni tecniche del comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza citata.

#### Art. 2-sexies.

Disposizioni concernenti i beni culturali

1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e dall'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è duplicato.

#### Art. 2-septies.

Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti: «eventi calamitosi».

#### Art. 3.

Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica

1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, è concesso un contributo straordinario di lire 9,5 miliardi. Tale attività viene svolta sulla base del programma di collaborazione scientifica approvato

dalla Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata nella tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

#### Art. 4.

Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministero dei lavori pubblici, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»

2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1996, n. 60, il comma 1 è modificato come segue:

3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificata dal comma 15-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, dopo le parole: «da realizzare nel centro storico della città» sono aggiunte le seguenti: «e interventi di riparazione e/o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumità adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905».

3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con